CON	VENZIONE EX ART. 56 DEL D.LGS 117/2017 TRA IL COMUNE DI	
VICC	CHIO E L'ASSOCIAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DI	
CORS	SI DI ITALIANO PER IMMIGRATI E RICHIEDENTI ASILO,	
ALLF	ESTIMENTO E PREDISPOSIZIONE LOCALI COMUNALI PER	
L'IN	TEGRAZIONE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI, ATTIVITÀ DI	
ACC	OGLIENZA SOCIALE DEI MIGRANTI	
Il gio	rno, con la presente scrittura privata, il Comune di Vicchio (di	
seguit	to solo Comune) con sede in Via Garibaldi, 1 codice fiscale	
83002	2370480 e partita IVA 01443650484 qui rappresentato dal Responsabile	
del S	ervizio "Sviluppo Economico, Cultura, Pubblica Istruzione e Servizi	
Socia	ıli" Sig.ra Olimpia Pintozzi nata a il	
	, domiciliato ai fini della presente presso la sede	
comu	nale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo	
intere	esse dell'ente (come da decreto di nomina del Sindaco n. 13 del	
01/09	0/2016),	
	e	
l'Asso	ociazione senza scopo di lucro denominata (di	
	to solo Associazione) con sede in Via/Piazza,	
codic	e fiscale, nella persona del legale	
rappro	esentante Sig nato a il	

CF, la quale dichiara di agire in	
nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione;	
richiamati:	
- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo	
settore";	
- il Codice Civile;	
- gli artt. 1 comma 1bis e 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;	
- il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.	
Premesso che:	
- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali	
ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo	
svolgimento dei compiti e delle funzioni ad esse assegnati;	
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'art. 118 della Costituzione,	
dal comma 3 lett. a) dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e	
dal comma 5 dell'art. 3 del TUEL;	
- quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province [svolgano] le	
loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere	
adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle	
loro formazioni sociali";	
- il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale	
degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di	
volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di	
partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo	
salvaguardandone la spontaneità e l'autonomia", ne favorisce	
"l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche,	

solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di	
collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli	
enti locali" (art. 2 del D.lgs n. 117/2017);	
- il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per	
libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene	
comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie	
capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle	
comunità beneficiarie della sua azione" (art. 17 del D.lgs n.	
117/2017);	
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo	
nemmeno dal beneficiario;	
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto	
le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti	
preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;	
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di	
rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro	
rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;	
Premesso inoltre che:	
- l'art. 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni	
pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le	
associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo	
svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse	
generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";	
- i requisiti richiesti dalla legge, affinchè organizzazioni e associazioni	
possano firmare la convenzione sono:	

o l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale	
(ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro;	
durante il periodo transitorio vige l'art. 101 comma 3 del D.lgs	
n. 117/2017);	
o il possesso dei requisiti di moralità professionale;	
o il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con	
riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle	
finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a	
disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa	
come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività	
oggetto della convenzione", capacità da valutarsi con	
riferimento all'esperienza, all'organizzazione, formazione,	
aggiornamento dei volontari (art. 56 commi 1 e 3 del D.lgs n.	
117/2017);	
Premesso infine che:	
- il comma 3 dell'art. 56 stabilisce che la pubblica amministrazione	
individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui	
stipulare la convenzione, "mediante procedure comparative riservate	
alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità,	
trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;	
- dal giorno 26/06/2018 al giorno 30/06/2018 è stato pubblicato, sul sito	
istituzionale <u>www.comune.vicchio.fi.it</u> , in "Amministrazione	
trasparente", uno specifico "Avviso pubblico", per consentire a tutte le	
associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di	
accedere alla collaborazione con l'ente;	

evelte le muce demo communitive à étate calculamente l'Accessionieure	
- svolta la procedura comparativa, è stata selezionata l'Associazione	
non lucrativa denominata per lo svolgimento	
del servizio descritto all'articolo 4 della presente;	
- l'Associazione ha quali prioritari scopi sociali "";	
- l'Associazione è iscritta nel registro della Regione	
dal;	
- con Deliberazione N.19 del 2018 la Giunta Comunale dava indirizzo	
di procedere, per l'oggetto di cui alla presente convenzione, con un	
avviso rivolto alle associazioni di volontariato e le associazioni di	
promozione sociale pertinenti di settore, finalizzato alla stipula di una	
convenzione alle condizioni maggiormente favorevoli ai sensi del	
D.Lgs. N. 117/2017 art. 56, secondo i principi di efficacia efficienza e	
economicità ai sensi della L. 241/90;	
- la Determina del Responsabile del Servizio	
ndel che approva l'avviso, lo schema	
di domanda e la bozza della presente convenzione;	
Tanto richiamato e premesso, Comune ed Associazione convengono e	
stipulano quanto segue:	
Articolo 1 – Richiami e premesse	
Comune ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti	
integranti e sostanziali della presente.	
Articolo 2 – Oggetto	
In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'art. 56 del	
Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, il Comune si avvale	
dell'attività dell'Associazione e, quindi, affida alla stessa:	

l'organizzazione di corsi di italiano per immigrati e richiedenti asilo,	
allestimento e predisposizione locali comunali per l'integrazione di soggetti	
svantaggiati, attività di accoglienza sociale dei migranti.	
Art. 3 – Finalità	
Il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione per finalità di accoglienza	
e integrazione sociale dei migranti e dei soggetti svantaggiati, in particolare:	
 promuovere e sostenere la cultura della solidarietà nel tessuto sociale 	
del nostro Comune;	
 coinvolgere nella vita sociale e culturale del paese soggetti a rischio di 	
esclusione, emarginazione e/o povertà, soprattutto immigrati, donne e	
donne immigrate, favorendone le possibilità di socializzazione.	
Art. 4 – Servizio	
Il Servizio affidato all'Associazione è organizzato e svolto come segue:	
I volontari dell'Associazione potranno:	
 promuovere e/o realizzare incontri e/o laboratori interculturali rivolti a 	
bambini e/o adulti in locali comunali e/o in occasione di eventi	
fieristico-culturali (Stagione teatrale, Etnica, Fiera calda, ecc);	
 proporre attività di insegnamento dell'italiano come lingua straniera 	
nei locali comunali;	
– attivare incontri di promozione e conoscenza della cultura e civiltà	
italiana;	

 realizzare attività/azioni specifiche quali la predisposizione di locali 	
comunali o concesse in comodato al Comune di Vicchio (Biblioteca,	
Saletta Muzio Cesari, Museo Beato Angelico, Casa di Benvenuto	
Cellini, ecc).	
I volontari sono tenuti e si impegnano a rispettare il Codice di comportamento	
del Comune di Vicchio;	
L'Associazione:	
– è tenuta a garantire le attività nei tempi e modi concordati con il	
Comune, segnalando con congruo anticipo (intendendo per congruo il	
tempo necessario al Comune per organizzare le attività in altro modo)	
eventuali difficoltà a garantire le stesse;	
- deve garantire l'attuazione del progetto oggetto della Convenzione	
con continuità nonché nel rispetto dei diritti e della dignità degli	
utenti.	
assicura la specifica competenza e preparazione dei volontari per gli	
interventi oggetto della presente Convenzione;	
 svolge le attività in oggetto alla presente Convenzione con piena 	
autonomia organizzativa e gestionale e si impegna a conformare le	
proprie attività alle normative e disposizioni nazionali e regionali del	
settore. I volontari e l'eventuale personale dell'Associazione, operante	
-	
a qualunque titolo, non ha alcun vincolo di subordinazione nei	

confronti del Comune e risponde del proprio operato esclusivamente
al responsabile dell'Associazione individuato in Convenzione;
- si impegna a fornire al Comune di Vicchio tutte le informazioni
necessarie al corretto svolgimento del progetto e a comunicare
eventuali cambiamenti rispetto a quanto individuato in Convenzione;
si impegna ad assicurare i volontari impegnati nelle attività oggetto
della presente convenzione così come previsto dagli art. 4 comma 1 e
art. 7 comma 3 della Legge n. 266/1991 contro gli infortuni e el
malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la
responsabilità civile verso i terzi, sollevando il Comune di Vicchio da
qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto della
presente convenzione;
 si impegna a presentare la rendicontazione delle spese sostenute e
documentate per l'attuazione del progetto;
acquista i materiali necessari all'espletamento delle attività oggetto
della presente convenzione;
 segnala tempestivamente eventuali problematiche che dovessero
insorgere durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente
convenzione;
segnala con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno l'eventuale
rinuncia/impossibilità di continuare il progetto con almeno un mese di

preavviso.	
•	
Il Comune:	
 garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso 	
terzi;	
 copre le spese delle utenze (luce, gas, acqua) dei locali comunali di cui 	
alla convenzione;	
 acquista materiali di consumo (cartoleria, materiali di pulizia, 	
materiale per allestimento, ecc);	
cura la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali di cui alla	
convenzione;	
– mette a disposizione gratuita dell'Associazione i locali comunali	
finalizzati allo svolgimento del presente progetto.	
Art. 5 – Durata	
Il Comune si avvale dell'Associazione, cui è affidato il servizio, con	
decorrenza dal 2/07/2018 e scadenza il 30/06/2019.	
Comune ed Associazione escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo	
taciti della presente.	
Art. 6 – Contributi e rimborsi	
Ai fini della presente Convenzione e per lo svolgimento del progetto in	
oggetto il Comune riconosce all'Associazione un contributo forfettario	
	I

onnicomprensivo di €. 6.200,00 (seimiladuecento) a parziale copertura delle	
spese sostenute dall'Associazione nel periodo di riferimento della	
Convenzione per, a puro titolo esemplificativo, Carburante, Buoni pasto,	
Polizze assicurative, Spese telefoniche (fisso e/o mobile), Spese energia	
elettrica, gas-metano, Spese smaltimento rifiuti, Acqua, Affitto sede,	
Materiale di consumo, Spese per esperti linguistici e/o di cultura-civiltà	
italiana, Spese per allestimento laboratori interculturali, spese per acquisto	
materiali necessari all'espletamento delle attività.	
Le spese sostenute dall'Associazione dovranno essere dalla stessa certificate e	
documentate a consuntivo.	
Il contributo sarà riconosciuto sulla base delle spese effettivamente sostenute	
dall'Associazione per l'attuazione del progetto e documentate.	
Il Comune provvederà, alla scadenza, al calcolo dell'eventuale conguaglio e/o	
compensazione del contributo.	
Art. 7 – Controlli	
Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli	
utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità	
del servizio, di cui all'articolo 4, reso dall'Associazione.	
Annualmente l'Associazione trasmette al Comune l'elenco dettagliato dei	
rimborsi spese riconosciuti ai propri collaboratori volontari per l'esercizio del	
servizio.	
Art. 8 – Responsabilità	

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i	
terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.	
A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha	
stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie,	
connessi alla svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la	
responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata	
da Agenzia di	
, numero in data	
, scadenza	
Gli oneri della suddetta polizza sono interamente a carico del Comune (art. 18	
comma 3 de D.lgs n. 117/2017) che provvederà al rimborso del premio entro	
il di ogni anno.	
Art. 9 – Risoluzione	
Art. 9 – Risoluzione Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la	
Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la	
Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte	
Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.	
Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione. Inoltre il Comune può risolvere la presente:	
Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione. Inoltre il Comune può risolvere la presente: - qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si	
Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione. Inoltre il Comune può risolvere la presente: - qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far	
Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione. Inoltre il Comune può risolvere la presente: - qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venire meno il rapporto fiduciario con il Comune;	
Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione. Inoltre il Comune può risolvere la presente: - qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venire meno il rapporto fiduciario con il Comune; - qualora l'Associazione violi le leggi, regolamenti anche comunali,	
Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione. Inoltre il Comune può risolvere la presente: - qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venire meno il rapporto fiduciario con il Comune; - qualora l'Associazione violi le leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti.	
Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione. Inoltre il Comune può risolvere la presente: - qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venire meno il rapporto fiduciario con il Comune; - qualora l'Associazione violi le leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti. La risoluzione è efficace decorsi trenta giorni dalla comunicazione in forma	
Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione. Inoltre il Comune può risolvere la presente: - qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venire meno il rapporto fiduciario con il Comune; - qualora l'Associazione violi le leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti. La risoluzione è efficace decorsi trenta giorni dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.	

ricevimento del consuntivo .	
The time to derect the time to	
Art. 10 – Controversie	
I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi	
della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona	
fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).	
In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione	
della presente, queste, svolto un tentativo di amichevole conciliazione,	
individuano quale unico arbitro il Segretario comunale, già dipendente del	
Ministero dell'Interno.	
Art. 11 – Rinvio dinamico	
Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione	
rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse.	
Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione	
automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della	
presente.	
Art. 12 – Spese contrattuali	
Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente sono a carico	
di	
Comune ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in	
caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).	
Comune ed Associazione hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme	
alle loro volontà. Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo,	
la sottoscrivono digitalmente ai sensi di legge.	

Comune di Vicchio ()	
Associazione ()	
13	